

CIRCOLARE DI STUDIO 10/2021

Taranto, 21 dicembre 2021

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

E-fattura per forfettari e contribuenti in regime di vantaggio?

Negli ultimi anni, più volte si era ventilata la possibilità che l'obbligo di emissione di fattura in formato elettronico venisse esteso anche ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio. A tali ipotesi avevamo risposto rilevando che ciò non poteva accadere, poiché l'autorizzazione europea prevedeva l'esclusione espressa dei cd. "contribuenti minori" dall'obbligo di e-fattura. Ebbene, come ben sappiamo ora lo scenario è cambiato, posto che l'Europa, nel rinnovare l'autorizzazione all'Italia fino al 2024, ha altresì eliminato tale esclusione. A partire dal 2022, pertanto, l'obbligo sarà sicuramente esteso.

È opportuno riepilogare tutti passaggi da compiere al fine di non farsi trovare impreparati, a partire da quello basilare, ovvero disporre di una *chiave di ingresso* al mondo del fisco elettronico.

Il primo punto fondamentale da verificare è quindi la disponibilità in capo al contribuente di credenziali valide per l'accesso alla piattaforma **Fatture e Corrispettivi**, **ovvero SPID, CIE o codici Fisconline.**

L'accesso a Fatture e Corrispettivi non è solo indispensabile al fine di poter emettere le fatture elettroniche tramite piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ma anche per poter esprimere adesione ai due servizi - offerti gratuitamente

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

dall'Agenzia - che, seppure non obbligatori, si consiglia assolutamente di attivare, ovvero il servizio di consultazione ed il servizio di conservazione.

Brevemente si ricorda che il servizio di consultazione consente di disporre del contenuto integrale dei files fattura XML fino alla fine del secondo anno successivo al transito della fattura nel Sistema di Interscambio.

Il servizio di conservazione, invece, consiste nell'affidare all'Agenzia delle Entrate la conservazione a norma del Codice di Amministrazione Digitale delle fatture elettroniche. La conservazione deve essere posta in essere, obbligatoriamente, entro il termine di tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. È chiaramente possibile affidare la conservazione anche ad un soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate (quale, ad esempio, una software house, dietro corrispettivo), ma si consiglia caldamente di attivare il servizio dell'Agenzia delle Entrate, o quanto meno anche tale servizio, che è gratuito ed automatico a partire dal momento dell'adesione. Peraltro, attualmente è anche possibile, all'atto dell'adesione, retrodatare il momento a partire dal quale si desidera che i files siano posti in conservazione sostitutiva, ed è quindi possibile rimediare ad eventuali dimenticanze della prima ora.

Con il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate i files XML vengono conservati per un periodo di 15 anni, anche in caso di disdetta (salvo che non ne venga richiesta la restituzione integrale); al termine dei 15 anni le fatture vengono definitivamente eliminate, salvo che il contribuente, in caso di comprovata necessità, richieda di prorogare la conservazione dei documenti di proprio interesse.

Sempre con riferimento alla chiave di accesso al fisco elettronico, un altro aspetto da non dimenticare è quello legato all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, che interessa da vicino queste tipologie di contribuenti "non IVA": tramite Fatture e Corrispettivi, infatti, è possibile visualizzare l'elenco A (elenco delle fatture assoggettate a bollo all'atto dell'emissione) e l'elenco B (elenco modificabile delle fatture non assoggettate a bollo, ma che secondo i controlli automatizzati dell'Agenzia dovevano esserlo); dalla somma di elenco A e B scaturisce l'ammontare dell'imposta da versare a cadenza trimestrale; l'importo può essere versato tramite modello F24 oppure richiedendo l'addebito

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

in conto, direttamente dalla gestione dell'imposta di bollo presente in Fatture e Corrispettivi.

Nell'ottica di prepararsi alla e-fattura, un altro aspetto fondamentale cui pensare è quello del canale di trasmissione delle fatture: via PEC oppure via software commerciale? In entrambi i casi è necessario verificare di disporre degli strumenti adeguati alle proprie esigenze.

Quale che sia la strada scelta per la predisposizione e trasmissione dei files, occorre anche instradare i contribuenti in ordine agli aspetti essenziali che caratterizzano l'emissione di una fattura elettronica, a partire dalla corretta impostazione della tipologia di regime contabile adottata dal contribuente, che deve essere specificata all'atto dell'emissione, e che generalmente viene preimpostata al primo utilizzo dello strumento prescelto.

Nel caso dei "contribuenti minori", la scelta ricade su:

- RF19 nel caso di regime forfettario;

Da non dimenticare la NATURA dell'operazione ai fini IVA, che in entrambi i casi dovrà essere identificata con codice:

- N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.

Infine, l'indicazione dell'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, dovuta quando l'operazione è di ammontare superiore a 77,47 euro.

Per concludere, è bene accertarsi anche se i contribuenti che sino ad ora hanno gestito le fatture in modalità analogica (ovvero su carta) abbiano chiari i tempi previsti per la trasmissione delle fatture elettroniche, che ricordiamo sono così stabiliti:

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

- 12 giorni in caso di fattura immediata (tipo documento TD01);
- entro il 15 del mese successivo in caso di fattura differita (tipo documento TD24).

In ogni caso, per qualsiasi adempimento, è importante attivarsi IMMEDIATEMENTE per la richiesta dello SPID.

Nuovi obblighi per il lavoro autonomo occasionale

Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022, è giunto al Senato per la conversione in Legge, dove è stato approvato con alcune modifiche.

Una delle principali e significative novità introdotte in sede di conversione di legge riguarda il lavoro autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo occasionale è quella attività lavorativa, disciplinata dall'articolo 2222 del Codice civile, che si realizza *“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”*.

In pratica il lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona svolge, senza il carattere di abitudine, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente; si configura, quindi, una prestazione di lavoro autonomo che però ha il carattere dell'occasionalità, e per questo non richiede l'apertura di una posizione IVA.

Con le novità introdotte dal Senato al DL 146/2021, è previsto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale. Per poter svolgere legittimamente e in totale regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori mediante l'invio di una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

Queste avviene già oggi per il lavoro intermittente.

Lo scopo di questo nuovo adempimento è quello di consentire una costante "attività di monitoraggio", ma soprattutto di "contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale", non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.

Sul piano operativo quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all'ITL competente dovrebbe avvenire mediante l'invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata ovvero mediante il servizio telematico appositamente previsto, come avviene appunto in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.

In caso di violazione dei predetti obblighi, la normativa prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva, senza possibilità di diffida.

Ulteriore novità riguarda il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa: il Senato ha aggiunto l'ipotesi di lavoratori "inquadriati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa".

Pertanto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa "requisito necessario" per lo svolgimento dell'attività: il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

ANTIRICICLAGGIO – Limite utilizzo contanti dal 1 gennaio 2022 scende a 1.000 euro

Per effetto della norma introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, a partire dal prossimo anno non sarà possibile effettuare **pagamenti in contanti** per un importo superiore a **1.000 euro, 999,99 euro** per la precisione.

STUDIO NATALE VAIDEVIES I OSCANO & PARTNERS

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

Non sembra esserci spazio per una **revisione al rialzo del limite all'uso dei contanti**. Al contrario, il Ministero dell'Economia sottolinea la legittimità delle norme introdotte dall'Italia, volte a contrastare il riciclaggio di proventi illeciti e l'evasione fiscale.

È per ragioni di **interesse pubblico** che in Italia il **limite all'uso dei contanti** si appresta a calare ulteriormente. I pagamenti cambieranno nuovamente, e la soglia massima sarà fissata a **1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022**.

Si tratta della nuova e ultima tappa di un percorso per fasi disegnato dal decreto legge fiscale n. 124/2019 che, all'**articolo 18**, ha previsto:

- la riduzione dell'importo massimo dei pagamenti in contanti **da 3.000 a 2.000 euro** a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- la riduzione **da 2.000 a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022**.

Il secondo step per ridurre ulteriormente l'**uso di contanti in Italia non sarà oggetto di modifiche**. Lo si evince dalle dichiarazioni del Sottosegretario al Ministero dell'Economia Federico Freni dello scorso ottobre.

Nelle **interrogazioni in Commissione Finanze della Camera** viene chiesto se siano in campo iniziative per rivedere i limiti all'uso di contanti.

Il rappresentante del MEF **non preannuncia modifiche** alle regole vigenti e, al contrario, pone l'accento sulle **finalità perseguite** e sulla **legittimità delle norme** adottate dal Legislatore.

Nello specifico, è il **regolamento CE n. 974/98** del Consiglio a prevedere che i limiti adottati dagli Stati membri dell'Unione Europea relativi all'uso di banconote e monete non sono incompatibili con il corso legale dell'euro, a patto che esistano mezzi "alternativi" di pagamento.

Gli Stati possono quindi **adottare specifiche norme**, per ragioni di interesse pubblico, volte a contrastare la circolazione di denaro contante, come tra

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

l'altro confermato dalla **Corte di Giustizia Europea** con le sentenze C-422/19 e C-423/19.

L'**interesse pubblico dell'Italia è duplice** e, come evidenziato dal Sottosegretario al MEF, i nuovi limiti all'uso dei contanti in vigore dal 1° gennaio 2022 puntano a contrastare il **riciclaggio di denaro** proveniente da attività illecite e combattere il fenomeno dell'**evasione fiscale**.

Quali sono i pagamenti contanti con limite 1.000 euro

Quando diciamo tetto massimo al pagamento in contante ci riferiamo a una soglia che non deve essere superata da applicarsi a tutte queste tipologie di transazioni effettuate:

- trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera,
- Trasferimento di titoli al portatore in euro o valuta estera,
- libretti di deposito bancari o postali al portatore;

effettuati **a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche**.

Per citare alcuni esempi di tipologie di acquisti (beni e servizi) che devono sottostare al tetto di 1.000 euro in contanti:

- in negozi e alimentari,
- catene commerciali,
- dal dentista
- dal veterinario,
- dall'elettricista.

Il divieto vale anche per acquisti frazionati in modo artificioso: cioè se vengono effettuati con **più pagamenti inferiori alla soglia** che appaiono artificialmente frazionati. In che senso?

- se vengono fatti con cadenza prestabilita e per un circoscritto arco di tempo;

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

- se non è possibile stabilire l'arco di tempo di riferimento ci si riferisce a quello indicato dalla legge, **7 giorni**.

Consentiti i pagamenti misti

Sarà permesso tuttavia però suddividere la cifra che si deve pagare **tra contanti e pagamento tracciabile** (esempio bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.).

Ad esempio, se la cifra totale corrisponde a 1.600 euro, possiamo scegliere di trasferire denaro suddiviso in questo modo: 600 euro in cash e i restanti 1.000 euro con bancomat o bonifico.

Esclusi prelievi e versamenti

Cosa succede a chi deve prelevare o versare cifre sopra i 1.000 euro in banca o posta?

Queste transazioni sono escluse dal tetto contanti di 1.000 euro. Questo perché in questi casi non c'è di mezzo una transazione tra privati, ma un'operazione con il proprio istituto di credito:



- si potrà ritirare allo sportello bancomat una cifra superiore a 1.000 euro (o meglio 999,99 euro),
- si potranno versare importi in contante superiori a 1.000 euro (o meglio 999,99 euro).

Le sanzioni

La nuova soglia di pagamenti in contanti deve essere rispettata **non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro**: entrambi possono essere puniti nel caso in cui venga superato il limite di 999,99 euro. La legge prevede che con l'abbassamento del limite dei contanti diminuisca anche la sanzione minima. In sostanza: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la soglia per i pagamenti in cash è di 1999,99 euro, mentre la sanzione minima applicabile in caso di trasgressione (minima, non fissa) è di 2.000 euro. Ora, con il limite a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022 **il minimo edittale scenderà a 1.000 euro**.

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

Regola, però, **non valida per i professionisti o per chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali**: in tal caso, **la sanzione resta fissata da 3.000 a 15.000 euro**, quindi con una soglia minima pari al triplo rispetto a quella prevista per chi commette la violazione. Va detto, però, che sia chi trasgredisce la regola sull'uso dei contanti, sia chi non comunica l'irregolarità essendo tenuto a farlo può beneficiare dell'oblazione, anche se in maniera diversa. Per chi commette l'infrazione, la sanzione passerà da un minimo di 4.000 euro a 2.000 euro. Invece, chi deve comunicare un'irregolarità, sulla base delle attuali e future disposizioni, continuerà a pagare un minimo di 5.000 euro, pari ad 1/3 del massimo.

Differimento di 180 giorni dalla notifica per il pagamento delle cartelle esattoriali

Con l'articolo 2 del decreto, viene **prolungato a 180 giorni dalla notifica**, in luogo di 60, **il termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento** notificate dal **primo settembre al 31 dicembre 2021**. In pratica viene concesso un termine extra per il versamento di quanto dovuto.

Attenzione va prestata attenzione al fatto che fin allo scadere del termine dei 180 giorni

- non saranno dovuti interessi di mora
- l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

E' attualmente in discussione un emendamento al DDL di bilancio in discussione al Senato che prevede il termine "lungo" di pagamento per le cartelle notificate dal 1 gennaio al 31 marzo 2022.

È gradita l'occasione per augurare a tutti i clienti dello Studio un serena Natale 2021.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners



Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it